

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

Nella seduta del 19.06.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente, in data 14.5.2004, stipulava, per il tramite di una società mandataria, un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro per complessivi € 38.400,00, rimborsabile in n. 120 rate mensili da € 320,00 ciascuna; corrispondeva € 1.437,20 a titolo di commissioni bancarie, € 5.034,24 a titolo di commissioni in favore della mandataria e € 2.668,06 a titolo di oneri assicurativi. Tale contratto veniva ceduto ad altro intermediario nell'ambito della cessione di un ramo d'azienda "costituito dal portafoglio crediti esistente alla data del 31 luglio 2004". In relazione all'estinzione anticipata, intervenuta allo scadere della 67° rata di rimborso con effetto dal 31.12.2009, il legale del ricorrente chiedeva la retrocessione delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati; la banca non rispondeva al predetto reclamo. Con ricorso del 19 marzo 2012, il legale, dopo aver esposto i fatti, chiedeva all'Arbitro di condannare la banca alla restituzione della complessiva somma di € 4.036,61, oltre interessi legali e svalutazione monetaria sulle somme trattandosi di debiti di valuta. In particolare, chiedeva la restituzione di € 634,76 a titolo di commissioni bancarie, di € 2.223,46 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario mandatario e di € 1.178,39 a titolo di spese assicurative non maturate. Il tutto oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e con la rifusione delle spese legali.

Con le controdeduzioni, presentate per la cessionaria dalla società capogruppo, veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva della resistente, sia per la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione sia per la parte relativa alla restituzione degli oneri assicurativi; veniva eccepita, poi, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso. Quanto alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi, veniva evidenziato che la polizza era stata emessa prima del 30.11.2010 con conseguente inapplicabilità *ratione temporis* del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010.

In merito alla commissione "bancaria" versata al mandante, l'intermediario comunicava che l'importo rimborsabile, pari ad € 286,23, era stato già restituito dall'intermediario cessionario mediante bonifico eseguito a favore del ricorrente il 2.11.2010. Riguardo poi alle commissioni "di intermediazione" pagate alla società mandataria (pari a € 5.034), l'intermediario precisava che il relativo importo comprendeva anche la provvigioni percepita dall'agente di cui si era avvalsa la mandataria (pari ad € 2.400) e che tale somma non poteva rientrare nel calcolo delle somme da restituire. Contestava, infine la richiesta risarcitoria, e concludeva per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In merito alla dedotta carenza di legittimazione passiva, occorre ribadire che, fin dall'inizio della sua attività (v., ad es., decisione n. 1158/11, ABF Napoli), questo Collegio ha maturato un orientamento volto a riconoscere la legittimazione dell'intermediario che offre e colloca "il finanziamento"; senza trascurare che, essendo quello dell'ABF un sistema ispirato a principi di effettività della tutela, non va ignorato un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell'intermediario collocatore (o di quello cessionario) quale naturale interlocutore nella gestione del rapporto.

Sulla sollevata eccezione di intervenuta prescrizione del diritto a chiedere il rimborso del premio assicurativo per le quote relative al periodo di copertura non goduto, ritiene il Collegio che l'operato richiamato sia inconferente; ed infatti, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c. si applicherebbe soltanto ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e *"non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo"* (V., ad es., Cass. 02/11052).

Passando al merito, occorre considerare che, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, in particolare se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevedeva, poi, che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, poi, è intervenuto il D.Lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un'apposita disposizione (art. 125 sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto..."*.

Sul punto, ancora, occorre considerare che le "chiare ed univoche" indicazioni fornite dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazione del 10 novembre 2009 e del 7 aprile

2011) erano state già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, il Collegio ABF di Roma (cfr. decisione n. 707/10), richiamando espressamente il quadro normativo di tutela per il consumatore, nonché facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, ha riconosciuto una riduzione dell'importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Questo Collegio ABF di Napoli, poi, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione, entrando in un merito più analitico, ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e le spese applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (come, ad es., costi assicurativi), queste ultime oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto.

Questi sono i parametri - legislativi e giurisprudenziali - ai quali occorre riferirsi per affrontare e risolvere la fattispecie oggetto di ricorso.

Nel caso concreto sottoposto all'esame del Collegio, le voci che concorrono a comporre le "commissioni bancarie", così come quelle relative a "commissioni in favore della mandataria", includono eterogenee causali di spesa, che si riferiscono sia ad attività *up front* che *recurring*.

In casi di opacità delle previsioni contrattuali, cui possono ricondursi quelli di specie (V. decisioni ABF Napoli n. 746/12 e n. 410/12), i diversi Collegi si sono sempre orientati per un rimborso delle commissioni parametrato alla durata residua del finanziamento. Pertanto, l'importo da restituire a titolo di "commissione bancaria" non maturata ammonta ad € 348,53, mentre quello relativo alla commissione di intermediazione è pari ad € 1.163,35. I citati importi si differenziano da quelli richiesti dal ricorrente (€ 634,76 a titolo di commissioni bancarie e € 2.223,46 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario mandataria) in quanto sono al netto dell'importo già restituito dalla cessionaria e della provvigione pagata all'agente.

Rimane, allora, da valutare la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, relativamente alla quota parte corrispondente al "periodo di copertura non goduto" a causa dall'estinzione anticipata del finanziamento.

Come più volte ribadito, le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate dalla consolidata giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, impongono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (*cd. commissioni recurring*).

Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento in esame, caricato nel capitale finanziato e chiesto in corresponsione anticipata al cliente.

Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*"), ed il regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 che, all'art. 49, statuisce: "*Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.*".



Nel caso di specie, la resistente - eccependo la sua carenza di legittimazione passiva - di fatto rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso della quota parte del premio assicurativo, ritenendo di non essere obbligata in merito ad un rapporto contrattuale intercorrente tra soggetti diversi. La posizione, già in contraddizione con le indicazioni fornite dall'Accordo ABI-Ania, sembra superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende a imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo "*al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri*" (V., fra i tanti, G. Alpa, Dove va la responsabilità civile, Roma 2010).

Invero, anche nell'ambito della consolidata giurisprudenza ABF, è ormai ampia la casistica in cui è stata riconosciuta - in primo luogo sulla base dei principi generali governanti la materia contrattuale - la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. In buona sostanza, rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo - anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione - il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (V., ad es., Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1055/10). Concretamente, nel caso di specie, l'importo anticipatamente corrisposto per oneri assicurativi non goduti è da ritenere ammontare ad euro 1178,39.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, la somma complessiva da restituire al ricorrente sarà quindi pari ad euro 2.690,37, con gli interessi legali a decorrere dal reclamo, oltre al rimborso delle spese legali che - anche in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e del comportamento dell'intermediario nella gestione della vertenza - possono essere liquidate in ragione di euro 300.

In merito a tutte le altre richieste avanzate dal ricorrente, ritiene il Collegio che - in ragione del principio nominalistico che governa le obbligazioni pecuniarie - andrà rigettata la domanda di danno da svalutazione monetaria (la cui istanza è espressione di una stereotipa clausola di stile). Così come dovrà essere disattesa la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in ragione dei rigorosi limiti posti alla relativa risarcibilità dalla giurisprudenza (cfr. le note decisioni di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972 - 26973 - 26974 - 26975), limiti ai quali si sono conformati costantemente gli orientamenti di questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 2466 e 2616/2011).

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.690,37, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dichiara altresì l'intermediario tenuto al rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura di € 300,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI